

Articolo 4

Buona amministrazione degli accordi

1. Il piano di continuità aziendale, tenendo conto della natura, della portata e della complessità del fornitore di servizi di crowdfunding e del suo modello d'impresa, stabilisce misure dettagliate da adottare al fine di garantire la buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano:
 - a) agli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, incluse le informazioni di importanza fondamentale per la buona amministrazione degli accordi;
 - b) ai risultati del test d'ingresso di verifica di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503;
 - c) ad altri dati aziendali sensibili.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 prevedono quanto segue:
 - a) l'archiviazione in un luogo sicuro degli accordi di cui al paragrafo 2, lettera a), qualora l'originale sia disponibile soltanto in forma cartacea;
 - b) un apposito backup dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 2.
4. Le informazioni e gli accordi che consentono di tracciare i pagamenti eseguiti da investitori e titolari di progetti sono considerati dati aziendali sensibili ai fini del paragrafo 2, lettera c).

Articolo 5

Procedure

1. Le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono adattate al modello d'impresa del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono quanto segue:
 - a) la stesura di un elenco dei dati di contatto delle persone o del dipartimento competenti in caso di fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding;
 - b) l'individuazione dei tre scenari di fallimento più probabili e la descrizione delle misure da adottare per attenuarne l'impatto sulla continuità dei servizi essenziali;
 - c) disposizioni riguardanti l'accesso da parte del personale del fornitore di servizi di crowdfunding allo spazio di lavoro e alla rete aziendale;
 - d) disposizioni riguardanti l'accesso alle informazioni sul cliente e, ove pertinente, alle attività del cliente;
 - e) l'individuazione dei rischi operativi e finanziari, nonché delle misure per ridurre l'insorgenza;
 - f) l'individuazione dei sistemi aziendali essenziali e delle misure di emergenza per garantirne la continuità;
 - g) l'individuazione dei rapporti d'affari critici, incluse le funzioni esternalizzate;
 - h) procedure volte a garantire la continuità della comunicazione tra il fornitore di servizi di crowdfunding, i suoi clienti, i partner commerciali, i dipendenti e le autorità competenti.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

